

Antonio CARRATTA

**CODICE DI
PROCEDURA
CIVILE
RAGIONATO**

con il coordinamento di
Fabio COSSIGNANI e Francesco FRADEANI

IV edizione

**NEL DIRITTO
EDITORE**

CONCEPT E GRAPHIC DESIGN

Pantaleo MEZZINA

Aranca Internet Marketing s.r.l. - Molfetta (Ba)
www.arancamarketing.it

FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI MARZO 2016 DA:

L.E.G.O. S.p.A. Stabilimento di Lavis (TN)

Via Galileo Galilei, 11

38015 LAVIS (TN) ITALY

© NELDIRITTO EDITORE srl, Piazza Galeria, 17 - Roma

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi.

ISBN 978-88-6657-627-3

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

I lettori che desiderano essere informati sulle novità di Neldiritto Editore possono visitare il sito web www.neldirittoeditore.it o scrivere a info@neldiritto.it

PREMESSA

PREMESSA

L'Opera è stata pensata quale innovativo strumento di preparazione e consultazione, utilissimo per tutti gli operatori del diritto, studenti universitari compresi.

Ogni articolo del Codice è corredato da un commento che pone in evidenza la **ratio** ed il **contenuto** della disposizione, nonché il contesto in cui la stessa si colloca.

Al commento, articolo per articolo, si affiancano gli **"schemi a lettura guidata"**, utilissimi per orientarsi tra gli istituti e la complessa disciplina di settore.

La **lettura congiunta** dei sintetici ma essenziali commenti alle disposizioni e degli schemi a lettura guidata consente di ricavare una visuale completa ed aggiornata della complessa materia.

Completa l'Opera un'appendice con le più significative **leggi speciali**, aggiornata a:

- **D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7** (*Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'art. 2, co. 3, della l. 28 aprile 2014, n. 67*)

- **L. 28 dicembre 2015, n. 208** (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2016*)

- **D.L. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132** (*Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria*)

oltre ad un corposo **indice analitico**.

Marzo 2016

Antonio CARRATTA

AUTORI

- ADORNO Mara** (*Avvocato, dottore di ricerca in Tutela dei diritti e ordinamento giudiziario presso l'Università "Aldo Moro" di Bari*)
- commenti agli artt. 61 – 68; 191 – 205; 258 – 262; 692 – 699
- BONATO Giovanni** (*Avvocato, Maître de Conférences Université Paris-X Nanterre*)
- commenti agli artt. 806 – 840
- CARBONE Daniela** (*Avvocato specialista in diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale*)
- commenti agli artt. 409 – 447 *bis*
- CARREA Lidia** (*Dottore di ricerca in Diritto delle procedure concorsuali ed esecutive presso l'Università di Macerata*)
- commenti agli artt. 57 – 60; 69 – 74; 263 – 266; 275 – 281; 287 – 294; 737 – 742 *bis*; 792 – 795
- CARTONI Corrado** (*Giudice presso il Tribunale Roma*)
- commenti agli artt. 228 – 257 *bis*
- CERRATO Alfonso** (*Avvocato, Dottore di ricerca in Diritto processuale civile presso l'Università "La Sapienza" di Roma*)
- commenti agli artt. 42 – 56; 75 – 89; 99 – 100
- COSSIGNANI Fabio** (*Avvocato, Dottore di ricerca in Diritto processuale civile presso l'Università "La Sapienza" di Roma*)
- commenti agli artt. 360 – 408; 183 *bis*; 609
- DESIATO Olga** (*Dottore di ricerca in Tutela dei diritti e ordinamento giudiziario presso l'Università "A. Moro" di Bari*)
- commenti agli artt. 110 – 111; 299 – 310
- DEL ZOZZO Elisa** (*Avvocato, Dottore di ricerca in Diritto delle procedure concorsuali ed esecutive presso l'Università di Macerata*)
- commenti agli artt. 633 – 669; 702 *bis* – 702 *quater*
- DI COLA Livia** (*Avvocato, Ricercatrice presso l'Università di Macerata, Dottore di ricerca in Diritto processuale civile presso l'Università "La Sapienza" di Roma*)
- commenti agli artt. 174 – 182; 339 – 359
- EMILI Luca** (*Avvocato iscritto nella sezione speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici, esercitante la professione forense presso l'Ente Regionale per l'abitazione pubblica delle Marche*)
- commenti agli artt. 688 – 691; 703 – 705
- FARINA Pasqualina** (*Ricercatrice di Diritto processuale civile presso l'Università "La Sapienza" di Roma*)
- commenti agli artt. 567 – 598
- FAVA Riccardo** (*Avvocato, Dottore di ricerca in Diritto delle procedure concorsuali ed esecutive presso l'Università di Macerata*)
- commenti agli artt. 474 – 512
- FRADEANI Francesco** (*Avvocato, Dottore di ricerca in Diritto delle procedure concorsuali ed esecutive presso l'Università di Macerata*)
- commenti agli artt. 112 – 162
- FUINA Mariangela** (*Magistrato ordinario presso il Tribunale di Ascoli Piceno*)
- commenti agli artt. 183 – 190 *bis*
- GANFELICE Annalisa** (*Magistrato con funzioni di Consigliere presso la Corte di Appello di Ancona*)
- commenti agli artt. 712 – 720 *bis*; 721 – 736 *bis*; 784 – 791 *bis*
- GIORDANO Andrea** (*Procuratore dello Stato, Dottore di ricerca in diritto processuale civile presso l'Università "La Sapienza" di Roma*)
- commenti agli artt. 41; 90 – 98; 101
- MANTOVANI Maria Letizia** (*Magistrato ordinario presso il Tribunale di Ancona, Cultore della materia in Diritto amministrativo presso l'Università di Camerino*)
- commenti agli artt. 281 *bis* – 281 *nonies*
- MAROZZI Silvio** (*Avvocato*)
- commenti agli artt. 221 – 227; 599 – 604
- MARTORANO Dario** (*Avvocato, ILM, Dottorando di ricerca in Diritto processuale civile presso l'Università "La Sapienza" di Roma*)
- commenti agli artt. 206 – 209; 214 – 220
- MINAFRA Nicoletta** (*Dottoranda in giurisprudenza, specializzata nelle Professioni legali, Cultrice della materia in Diritto processuale civile presso l'Università "Aldo Moro" di Bari*)
- commenti agli artt. 210 – 213; 670 – 687
- PETRELLA Virginia** (*Avvocato, Dottore di ricerca in Diritto processuale civile presso l'Università "La Sapienza" di Roma*)
- commenti agli artt. 282 – 286; 323 – 338; 669 *bis* – 669 *quaterdecies*; 700
- PICOZZI Enrico** (*Dottorando di ricerca in Diritto processuale civile presso l'Università "La Sapienza" di Roma*)
- commenti agli artt. 615 – 632; 769-783

POFI Elisabetta (*Avvocato, Dottore di ricerca in Diritto processuale civile presso l'Università "La Sapienza di Roma"*)
 • commenti agli artt. 1 – 30 *bis*

QUERO Patrizia (*Dottoranda in giurisprudenza, specializzata nelle Professioni legali presso l'Università "Aldo Moro" di Bari*)
 • commenti agli artt. 31 – 40; 102 – 109; 267 – 274 *bis*; 295 – 298

ROMANELLI Silvia (*Praticante Avvocato, Cultrice della materia in Diritto processuale civile presso l'Università di Macerata*)
 • commenti agli artt. 311 – 322; 743-768

SAVI Giancarlo (*Avvocato*)
 • commenti agli artt. 163 – 171; 706 – 711

VENTURA Nicola (*Avvocato, Dottore di ricerca in Tutela dei diritti e ordinamento giudiziario presso l'Università "Aldo Moro" di Bari*)
 • commenti agli artt. 513 – 542; 605 – 614 *bis*

ZIINO Salvatore (*Avvocato, Professore Associato di Diritto Processuale Civile presso l'Università di Palermo*)
 • commenti agli artt. 543 – 566

Gli schemi di lettura guidata sono stati curati dalla dott.ssa **RASCIO Viviana** (*Avvocato, Dottoranda di ricerca in Tutela giurisdizionale dei diritti nell'ordinamento interno e internazionale presso l'Università di Napoli "Federico II"*)

INDICE SISTEMATICO

Premessa	V
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA	
PRINCIPI FONDAMENTALI	3
PARTE PRIMA	
Diritti e doveri dei cittadini	
TITOLO I	4
Rapporti civili	4
TITOLO II	7
Rapporti etico – sociali	7
TITOLO III	8
Rapporti economici	8
TITOLO IV	10
Rapporti politici	10
PARTE SECONDA	
Ordinamento della repubblica	12
TITOLO I	12
Il Parlamento	12
Sezione I	12
Le Camere	12
TITOLO II	14
La formazione delle leggi	14
Il Presidente della Repubblica	17
TITOLO III	19
Il Governo	19
Sezione I	19
Il Consiglio dei ministri	19
Sezione II	20
La Pubblica amministrazione	20
Gli organi ausiliari	20
TITOLO IV	21
La Magistratura	21
Sezione I	21
Ordinamento giurisdizionale	21
Sezione II	23
Norme sulla giurisdizione	23
TITOLO V	24
Le Regioni, le Province, i Comuni	24
TITOLO VI	31
Garanzie costituzionali	31
Sezione I	31
La Corte costituzionale	31
Sezione II	32
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali	32
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	33
CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (CEDU)	37
DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE (PRELEGGI)	
CAPITOLO I	
Delle fonti del diritto	61
CAPITOLO II	
Dell'applicazione della legge in generale	62

CAPO III Dell'espropriazione presso terzi

Sezione I - Del pignoramento e dell'intervento

543. Forma del pignoramento. — Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi (513, 545), si esegue mediante atto notificato⁽¹⁾ al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:

1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo (474) e del precetto (480);

2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporre senza ordine di giudice;

3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente⁽²⁾;

4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invio al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata, con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparso in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione⁽³⁾.

Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501.

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore⁽⁴⁾.

Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il

decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma⁽⁵⁾.

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ L'art. 19, lett. e), n. 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132 conv., con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, ha soppresso l'avverbio "personalmente". La modifica trova applicazione nei procedimenti per espropriazione iniziati a decorrere dal 11 dicembre 2014.

⁽²⁾ L'art. 1, co. 20, n. 1), lett. a), l. 24 dicembre 2012, n. 228 ha aggiunto «nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente». Ai sensi dell'art. 1, co. 21 della stessa legge le modifiche trovano applicazione nei procedimenti per espropriazione presso terzi successivi all'1° gennaio 2013, data di entrata in vigore della citata l. 228/2012.

⁽³⁾ Numero così sostituito dall'art. 19, lett. e), n. 2, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. La nuova disposizione trova applicazione nei procedimenti per espropriazione presso terzi iniziati a decorrere dal 11 dicembre 2014. Si riporta il testo vigente prima della sostituzione: «la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché quest'ultimo faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, comma terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata».

⁽⁴⁾ Comma così sostituito dall'art. 18, co. 1, lett. b), d.l. 12 settembre 2014, n. 132 conv., con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. La nuova disposizione trova applicazione nei procedimenti per espropriazione presso terzi iniziati a decorrere dal 11 dicembre 2014. Si riporta il testo del comma sostituito: «l'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'articolo 314».

⁽⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 19, co. 1, lett. e), n. 3), d.l. 12 settembre 2014, n. 132 conv., con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. La disposizione si applica ai procedimenti per espropriazione presso terzi iniziati a decorrere dal 11 dicembre 2014.

Leggi collegate

• Art. 26-bis, 474, 480, 513, 545 c.p.c.; 2914, 2917 c.c.

Se oggetto del pignoramento sono crediti o altri beni mobili del debitore, detenuti da un terzo (c.d. debitor debitoris), l'espropriazione segue le forme stabilite dagli artt. 543 ss. e non le norme che regolano il pignoramento diretto presso il debitore. I crediti, difatti, per essere individuati e vincolati necessitano della collaborazione del terzo; quanto ai beni mobili, non trovandosi nell'immediata disponibilità del debitore, va escluso che possano essere pignorati direttamente, perché si attuerrebbe un'intromissione illegittima nella sfera giuridica del terzo (MANDRIOLI-CARRATTI4).

Il pignoramento presso terzi si esegue notificando al debitore ed al terzo un atto complesso che deve contenere non solo l'ingiunzione al debitore (la non sottrarre le cose pignorate alla garanzia del credito) e l'avvertimento di cui all'art. 492 c.p.c., ma anche tutti gli elementi specificati dal co. 2 dell'art. 543 c.p.c. In particolare si tratta: 1) dell'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; 2) dell'indicazione, almeno generica, delle cose e delle somme dovute dal terzo al debitore

e dell'intimazione dell'ufficiale giudiziario al terzo di non disporre senza ordine del giudice; 3) della dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio del creditore nel comune in cui ha sede il giudice dell'esecuzione competente oltre all'indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo creditore; 4) della citazione del debitore a comparire davanti al giudice dell'esecuzione; 5) dell'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza.

L'indicazione delle cose e delle somme dovute da terzo "può essere anche assolutamente generica", a causa delle difficoltà che può avere il creditore procedente nel conoscere i dati concernenti tali somme o cose (Cass. civ., 24 maggio 2003, n. 8239).

La riforma dell'estate del 2014 ha abrogato l'invito al terzo a comparire in caso di crediti di lavoro; la dichiarazione di cui all'art. 547 può, dunque, essere comunicata al creditore procedente nel termine di dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata, per tutti i crediti, anche se di natura retributiva.

Altra innovazione importante apportata dalla riforma del 2014 al pignoramento dei crediti riguarda la competenza che, salvo il caso in cui il terzo sia una P.A. come stabilito dal nuovo art. 26 bis c.p.c., viene radicata presso il tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, stante l'abrogazione dell'art. 26 c.p.c. Per questa ragione scompare dal n. 4 dell'art. 543 c.p.c. il riferimento alla "citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo".

La notifica di questo atto complesso al debitore costituisce il momento perfezionativo del pignoramento e, quindi, segna il momento di inizio dell'esecuzione (Cass. civ., 3 ottobre 1997, n. 9673).

Nell'atto di pignoramento deve, pure, essere indicata — a cura del creditore procedente — l'udienza di comparizione, tenendo presente che tra la notifica dell'atto e la data dell'udienza deve decorre un termine dilatorio di almeno dieci giorni ex art. 501 c.p.c. Eseguita la notifica del pignoramento, l'ufficiale giudiziario — in seguito alla riforma del 2014 — non deposita più l'originale dell'atto nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo di cui all'art. 488 c.p.c. ma deve consegnarlo senza ritardo al creditore. È compito di quest'ultimo depositare nella cancelleria del tribunale la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. Il termine di trenta giorni, previsto dal nuovo quarto comma dell'art. 543 c.p.c., è più ampio rispetto a quello previsto per l'espropriazione immobiliare e per la mobiliare diretta per consentire al creditore pignorante di procedere all'iscrizione a ruolo della procedura dopo aver preso atto della dichiarazione (positiva) del terzo pignorato.

Deve essere pure segnalato che il pignoramento perde efficacia se la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore. Quest'ultima disposizione ha natura analoga all'art. 171 c.p.c. in forza del quale la mancata costituzione delle parti nel giudizio ordinario di cognizione determina la cancellazione della causa dal ruolo.

Se si procede a norma del nuovo art. 492 bis c.p.c., l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto. In questi casi il vincolo d'indisponibilità sui crediti del debitore o sulle cose di quest'ultimo in possesso di terzi ha luogo per mezzo della notificazione al debitore e al terzo del verbale che dà atto delle operazioni di ricerca e individuazione dei beni. Il pignoramento di crediti e cose del debitore nella disponibilità di terzi, se eseguito a norma dell'art. 492 bis c.p.c., segue forme analoghe a quelle del pignoramento diretto.

Quanto agli effetti del pignoramento su detto che il debitore principale, dopo la notifica dell'atto, non può disporre del bene in pregiudizio del creditore procedente (e degli eventuali intervenuti). Egli, dunque, non può compiere, a pena d'inefficacia rispetto ai creditori che partecipano all'esecuzione, atti d'alienazione, cessioni di credito, transazioni, rimessioni di debito. Il terzo, dal proprio canto, assume gli obblighi del custode, ai sensi dell'art. 546 c.p.c. Il terzo pignorato, che adempie senza un ordine del giudice, non può giovare di alcun effetto liberatorio e resta obbligato nei confronti del creditore procedente e dei creditori intervenuti ex art. 2917 c.c.

544. Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato. — Se il credito pignorato è garantito da pegno (502), s'intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna (487) senza ordine di giudice (554: 182 disp. att.)

Se il credito pignorato è garantito da ipoteca, l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari (2843 c.c.).

Leggi collegate

• Art. 1263, 2843, 2912 c.c.; 487, 502, 554 c.p.c.; 182 disp. att. c.p.c.

Insieme al credito pignorato vengono garantiti gli accessori del credito, comprese le garanzie (cfr. art. 1263 e 2912 c.c.).

Nel caso in cui il credito pignorato è garantito da pegno, occorre intimare al detentore del pegno di non riconsegnare il bene. Per la forma dell'intimazione trova applicazione l'art. 182 disp. att. c.p.c., il quale stabilisce che l'intimazione può essere inserita nell'atto di pignoramento, se il pegno è detenuto dal debitore; va formulata con atto separato, se il pegno è detenuto da altri.

Dopo la vendita o la assegnazione del credito pignorato, il giudice dell'esecuzione deve provvedere sull'affidamento della cosa oggetto del pegno. Tale provvedimento può essere emesso con la medesima ordinanza con cui è disposta l'assegnazione o la vendita, ovvero con provvedimento separato.

L'annotazione dell'ipoteca è disciplinata dall'art. 2843 c.c. Essa è richiesta affinché la garanzia sia efficace in favore dell'assegnatario o dell'acquirente e non è prescritta ai fini dell'efficacia del pignoramento.

545. Crediti impignorabili. — Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.

Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego (2099 ss. c.c.) comprese quelle dovute a causa di licenziamento (2118 ss. c.c.), possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette.

Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge (514 ss.).

Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge ⁽¹⁾.

Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge ⁽²⁾.

Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio ⁽³⁾.

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ Comma inserito dall'art. 13, co. 1, lett. l), d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132. Ai sensi dell'art. 23, co. 6, d.l. 83/15, la nuova disciplina si applica esclusivamente

alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge (27 giugno 2015).

⁽²⁾ V. nota ⁽¹⁾.

⁽³⁾ V. nota ⁽¹⁾.

Leggi collegate

• Art. 514 c.p.c.; 2099 ss., 2118 ss. c.c.; 2, d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180.

La disposizione pone un vincolo di impignorabilità per determinate tipologie di crediti e costituisce un'eccezione al principio della responsabilità patrimoniale del debitore di cui all'art. 2740 c.c. Per questa ragione le norme sull'impignorabilità dei crediti non sono suscettibili di interpretazione analogica.

Il co. 1 dell'art. 545 stabilisce, innanzitutto, che non possono essere oggetto di espropriazione forzata i crediti alimentari, a meno che non si tratti di somme dovute per alimenti, previa autorizzazione del giudice e sempre nei limiti della misura da lui stabilita con decreto. Sono invece assolutamente impignorabili i crediti elencati dal co. 2 della disposizione e cioè: sussidi di grazia o di sostentamento a favore di persone comprese nell'elenco dei poveri, ovvero sussidi per maternità, malattie e funerali.

I crediti per stipendi, salari ed indennità dovuti da privati per rapporti di lavoro o di impiego possono essere pignorate, per cause alimentari, nella misura stabilita dal giudice; per cause di altra natura non può invece essere superato il limite del quinto. Rimane fermo che, in caso di concorso tra cause alimentari e cause di altro tipo, il pignoramento non può eccedere la metà del credito.

Quanto a pensioni, assegni e indennità erogati da Inps e da Enasarco, il Giudice delle leggi ha riconosciuto la loro pignorabilità per ogni tipo di credito (e quindi non solo quelli alimentari), escluso quanto necessario ad assicurare i mezzi di sussistenza e con il limite del quinto sulla residua parte (Corte cost., 4 dicembre 2002, n. 506; Corte cost., 26 giugno 2009, n. 183). Va infine segnalato che in forza di altre due decisioni della Consulta (Corte cost., 31 marzo 1987, n. 89; Corte cost., 26 luglio 1988, n. 878) è venuta meno l'impignorabilità degli emolumenti dei pubblici dipendenti stabilita dall'art. 2, D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.

Le decisioni della Corte costituzionale avevano rimesso al giudice il delicato compito di determinare quanto necessario per assicurare i mezzi di sussistenza del debitore, nel caso di pignoramento di pensioni ed altre indennità assimilate alle pensioni, con conseguenti problemi pratici. La Corte costituzionale con ordinanza 15 maggio 2015, n. 85 ha pure affermato che in forza dei principi generali sulla responsabilità patrimoniale le somme rinvenienti dalle pensioni confluiscono su un conto corrente, il saldo attivo del conto corrente è pignorabile per intero, nella stessa ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, osservando che l'individuazione e le modalità di salvaguardia della parte di pensione necessaria ad assicurare al beneficiario mezzi adeguati alle sue esigenze di vita è riservata alla discrezionalità del legislatore.

In seguito a queste decisioni della Corte costituzionale, il legislatore con il d.l. n. 83/2015 ha inserito tre nuovi commi nell'art. 545.

Il co. 7 stabilisce che i crediti derivanti da trattamenti pensionistici e da indennità che tengono luogo di pensione o da altri assegni di quiescenza, sono ipotecabili per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, annuitato della metà (per l'anno 2015 l'assegno sociale ammonta ad euro 448,51 e pertanto l'importo ipotecabile è pari ad euro 672,77). La Parte eccedente è pignorabile nei limiti previsti dalla legge.

Secondo quanto stabilito dal co. 8, se il saldo attivo di un conto corrente bancario o postale è costituito dall'accredito di stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, o di pensioni e indennità assimilate, il saldo attivo è ipotecabile per un importo pari al triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha avuto luogo in data anteriore al pignoramento: si tratta di una ipotecabilità assoluta fino a questo importo; l'ecceденza invece è pignorabile per intero.

Se le somme derivanti da stipendi o pensioni vengono accreditate dopo la notifica del pignoramento, le somme che vengono accreditate nel conto corrente bancario o postale possono essere pignorate soltanto nei limiti previsti dalla legge per il pignoramento di stipendi e pensioni.

Questa precisazione è importante perché conferma che il pignoramento presso terzi colpisce pure i crediti che sorgono dopo la notifica del pignoramento (in questo senso, Cass. civ., 26 luglio 2005, n. 15615).

Il co. 9 stabilisce che il pignoramento, che colpisce stipendi e pensioni o saldi di conti correnti bancari e postali alimentati da stipendi e pensioni, è inefficace se supera i limiti di legge; pertanto il terzo debitore debitoris deve bloccare soltanto gli importi pignorabili. Questa speciale inefficacia è ritenuta dal giudice anche d'ufficio.

546. Obblighi del terzo. — Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode (65 ss., 520 ss.; 388 bis c.p.)⁽¹⁾. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignoro non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignoro operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge⁽²⁾.

Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocato le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza.

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ Le parole «e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà» sono state inserite dall'art. 23, lett. e), n. 18/18-1), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modificazioni, dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

⁽²⁾ Periodo aggiunto dall'art. 13, co. 1, lett. m), d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132. Ai sensi dell'art. 23, co. 6, d.l. 83/15, la nuova disciplina si applica esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge (27 giugno 2015).

Leggi collegate

• Art. 2917 c.c.; 65, 496, 520, 543, 545 c.p.c. 388-bis c.p.

Dal momento della **notifica dell'intimazione** di cui all'atto di pignoramento il terzo viene istituito **custode del bene**. Il contenuto degli obblighi di custodia va ricavato dalle norme sugli effetti sostanziali del pignoramento ed è diverso a seconda che si tratti di crediti o cose mobili. In quest'ultimo caso il terzo deve custodire per consegnare all'acquirente. La restituzione della res pignorata al debitore o ad altro soggetto determina: i) la responsabilità del terzo per i danni ragionati al creditore precedente, nonché ii) la responsabilità penale ex **art. 388-bis c.p.**

Di contro se è stato pignorato un credito ed il terzo ha adempiuto il suo obbligo nei confronti del debitore principale, il medesimo terzo rimane vincolato a corrispondere al creditore assegnatario una somma pari all'importo pignorato (art. 2917 c.c.).

Mentre in passato si riteneva che il pignoramento cadesse sull'intera somma di cui è debitore il terzo e non su una parte corrispondente al credito portato dal titolo esecutivo, l'attuale co. 1 dell'art. 546 (modificato dall'art. 23, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modificazioni, dalla l. 14 maggio 2005, n. 80), precisa che **il terzo è assoggettato agli obblighi del custode nei limiti del credito precettato aumentato della metà** (ACONIE).

Ad evitare che il creditore esegua più pignoramenti presso terzi, aggirando così i limiti di pignorabilità previsti dalla norma, il co. 2 dell'art. 546 consente al debitore (e non al terzo) di chiedere la **riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti ovvero la dichiarazione d'inefficacia di taluni di essi**.

In seguito alle **modifiche alla competenza nel pignoramento di crediti di cui agli artt. 26 e 26 bis c.p.c.** ad opera del legislatore del 2014, la concentrazione presso un unico foro dei procedimenti esecutivi a carico dello stesso debitore e rivolti a più terzi dovrebbe consentire all'esecutato di avvalersi in modo agevole della riduzione del pignoramento ex art. 546, secondo comma, c.p.c., istituito che presuppone la pendenza dei procedimenti espropriativi presso un unico giudice. Si aggiunga che l'accesso all'istituto della riduzione del pignoramento dei crediti dovrebbe essere in futuro più frequente anche a causa dell'introduzione della **riera telematica dei beni ex art. 492 bis c.p.c.**, disposizione che dovrebbe — almeno nelle intenzioni del legislatore — accrescere le fonti di informazione del creditore precedente. Il d.l. n. 83/2015 ha stabilito che, nel caso di accredito di stipendi e pensioni su conto

bancario o postale intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale.

L'istituto di credito o postale deve quindi consentire al debitore di continuare ad utilizzare il saldo attivo, nei limiti di un importo pari al triplo della pensione sociale (che per l'anno 2015 ammonta ad euro 448,00 mensili).

Per quanto riguarda gli accrediti successivi alla notifica del pignoramento, invece, è previsto che l'istituto di credito o postale è custode della sola quota di stipendio o pensione, che per legge è pignorabile. Pertanto il debitore può utilizzare immediatamente l'importo impignorabile ai sensi dell'art. 545 c.p.c. o delle leggi speciali applicabili. Poiché in linea di massima stipendi e pensioni sono pignorabili nei limiti di un quinto, il correntista potrà continuare ad utilizzare i quattro quinti delle somme che vengono accreditate sul conto con saldo attivo.

547. Dichiarazione del terzo. — Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore precedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna (543, comma 2, n. 4)⁽¹⁾.

Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 19, co. 1, lett. f), d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. La nuova disposizione trova applicazione nei procedimenti per espropriazione presso terzi iniziati a decorrere dall'11 dicembre 2014. Si riporta il testo del comma sostituito: «Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore precedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna».

Leggi collegate

• Art. 543, co. 2, n. 4, c.p.c.

Il terzo, anche a mezzo di procuratore speciale o di difensore munito di procura speciale, rende la dichiarazione per mezzo di lettera raccomandata o di posta elettronica certificata inviata al creditore (recclus: al suo difensore). Il terzo deve specificare di quali beni o somme è debitore o si trova in possesso. Ad un tempo deve indicare se sono stati eseguiti presso di lui sequestri (in modo che il creditore sequestrante possa

essere chiamato ad intervenire) e se gli sono state notificate cessioni o se le abbia accettate.

In seguito alla riforma del 2014 anche per i **crediti di lavoro** non occorre più comparire davanti al giudice per la dichiarazione, e il datore di lavoro può rendere la dichiarazione direttamente al creditore tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata. L'art. 543, co. 2, n. 4, prevede un termine di dieci giorni per rendere la dichiarazione; tale termine non è perentorio. Il terzo può rendere la dichiarazione fino a quando non viene emessa l'ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 548. Ai sensi dell'art. 548, il terzo può rendere la dichiarazione anche in udienza.

548. Mancata dichiarazione del terzo. — [...] ⁽¹⁾ Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553 ⁽²⁾ ⁽³⁾.

Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore ⁽⁴⁾.

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ Comma abrogato dall'art. 19, co. 1, lett. g), n. 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, con effetto sui procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dall'11 dicembre 2014. Si riporta il testo del comma abrogato: «Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553».

⁽²⁾ Comma sostituito dall'art. 19, co. 1, lett. g), n. 2, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. La nuova disposizione si applica ai procedimenti di esecuzione forzata presso terzi iniziati a decorrere dall'11 dicembre 2014. Si riporta il testo del comma abrogato: «Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma».

⁽³⁾ Comma modificato dall'art. 13, comma 1, lettera m-bis), d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, che, dopo le parole: "di assegnazione", ha inserito le seguenti: "se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo". Ai sensi dell'art. 23, co. 9, d.l. 83/15, la nuova disciplina si applica anche nelle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge.

⁽⁴⁾ Comma modificato dall'art. 13, comma 1, lettera m-bis), d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, che, dopo le parole: "articolo 617", ha abrogato le parole: "primo comma". Ai sensi dell'art. 23, co. 9, d.l. 83/15, la nuova disciplina si applica anche nelle

procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge.

Leggi collegate

• Artt. 545, 552, 553, 617

Le riforme degli ultimi anni hanno riscritto gli artt. 548 e 549 del codice di rito, incidendo significativamente sul ruolo svolto dal terzo pignorato e sull'accertamento dei suoi obblighi nei confronti del debitore principale. Per accelerare i tempi della procedura di espropriazione presso terzi, la collaborazione del debitore debitoris non costituisce più una mera facilità, quanto un vero e proprio onere.

Ed infatti se il creditore procedente afferma di non aver ricevuto la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva e l'ordinanza è notificata al terzo, su istanza del creditore procedente (o di eventuali intervenuti muniti di titolo) almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se il terzo non compare (o comunque non rende la dichiarazione) neppure all'udienza successiva, il credito (ovvero il possesso della res mobile di proprietà del debitore) si considera non contestato.

La mancata dichiarazione, quindi, comporta non contestazione e consente al giudice di assegnare i crediti o vendere i beni, a norma degli artt. 552 e 553 c.p.c., senza necessità di disporre un accertamento giudiziale sull'effettivo obbligo del terzo.

Il d.l. n. 83/2015 ha precisato che il giudice dell'esecuzione può procedere alla assegnazione soltanto se è possibile individuare il credito o i beni che sono stati pignorati. Per quanto riguarda i crediti pecuniari, la individuazione è agevole, perché si tratta di denaro, mentre nel caso di pignoramento di beni il creditore deve indicare il bene in modo specifico.

A ben guardare la nuova disposizione presenta le medesime caratteristiche della fattispecie regolata dall'art. 663 c.p.c., ove è previsto che se l'initiato non compare o non contesta le affermazioni del locatore, il giudice di convalida di sfratto viene definito, in tempi brevi, con ordinanza.

Gli effetti prodotti dalla convalida nei confronti del conduttore (parte) sono, dunque, analoghi a quelli dell'ordinanza d'assegnazione nei riguardi del debitore debitoris (terzo): l'ordinanza del giudice dell'esecuzione è, infatti, assimilabile ad un provvedimento di condanna, pur in mancanza di un accertamento giudiziale sull'obbligo del terzo.

Dal proprio canto il debitore debitoris può proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione, ma soltanto se prova, ai sensi dell'ultimo co. dell'art. 548 c.p.c., di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notifica, per caso fortuito o per forza maggiore.

Nel tentativo di abbreviare i tempi necessari alla effettiva tutela del credito e di alleggerire i ruoli del giudice della cognizione, il legislatore ha, dunque, preferito al giudizio d'accertamento dell'obbligo del terzo una prima fase deformalizzata davanti al giudice dell'esecuzione e una successiva (ed eventuale) fase oppositiva, mutando così il modello

processuale previsto per le controversie in sede distributiva (MANDRIOLI-CARRATTI).

Nulla si prevede per l'eventualità che il terzo, seppur comparso, non abbia reso la dichiarazione. Sul punto è stato correttamente affermato (SALETTI) che l'applicazione del principio della non contestazione ad un soggetto che, come il terzo pignorato, non è parte del giudizio deve considerarsi eccezionale. Pertanto, se si esclude un'interpretazione estensiva o analogica, il rifiuto del terzo, presente in udienza, di rendere la dichiarazione dovrebbe impedire al giudice di ordinare l'assegnazione. Alla stessa conclusione deve pervenirsi laddove l'indicazione del creditore pignorante, ai sensi dell'art. 543, sia stata del tutto «generica» (MANDRIOLI - CARRATTI).

L'ultimo comma stabilisce che il terzo può impugnare l'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione nel presupposto della non contestazione «nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617» c.p.c., che disciplina l'opposizione agli atti esecutivi. Prima della riforma del 2015, veniva richiamato l'art. 617, primo comma, e pertanto si riteneva che l'opposizione andava proposta con citazione e dava inizio ad un autonomo giudizio, da proporsi davanti al giudice competente ai sensi dell'art. 480 c.p.c. Si trattava di un meccanismo contrario ai principi che regolano la materia. Adesso, in seguito alle modifiche apportate dal d.l. 83/2015, l'opposizione deve essere proposta con ricorso davanti allo stesso giudice dell'esecuzione: questa opposizione quindi si innesta (molto più correttamente) nello stesso procedimento esecutivo, nel corso del quale è stata emessa l'ordinanza di assegnazione. Il termine è quello ordinario di venti giorni dalla conoscenza del provvedimento.

Il terzo con questa opposizione può soltanto fare valere vizi formali, ovvero vizi della notifica del pignoramento e della successiva ordinanza, che ha fissato l'udienza prevista dall'art. 548, co. 2, c.p.c.; può anche dedurre di non averne avuto tempestiva conoscenza per caso fortuito o forza maggiore. Il terzo invece non può fare valere la esistenza del proprio obbligo e, se nulla doveva, potrà soltanto agire contro il debitore principale in forza dei principi generali che regolano il pagamento con surrogazione (artt. 1201 ss. c.c.) e l'indebitto arricchimento (art. 2041 c.c.).

549. Contestata dichiarazione del terzo ⁽¹⁾. — Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617.

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ Articolo sostituito dall'art. 1, co. 20, l. 24 dicembre 2012, n. 224 e poi dall'art. 13, comma 1,

lettera m-ter), d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132. Ai sensi dell'art. 23, co. 9, d.l. 83/15, la nuova disciplina si applica anche nelle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge.

Leggi collegate

• Art. 617 c.p.c.

L'art. 549 c.p.c. regola la sola ipotesi in cui il terzo abbia reso la dichiarazione, sulla quale siano sorte contestazioni. In forza della nuova previsione normativa è lo stesso giudice dell'esecuzione che, «compiti i necessari accertamenti», decide con ordinanza, risolvendo ogni questione. Il co. 2 precisa che l'ordinanza che decide le contestazioni ha efficacia di titolo esecutivo ed è censurabile nei modi, nelle forme e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi. Poiché l'ordinanza è censurabile soltanto con un rinvio interno al procedimento esecutivo, si deve ritenere: a) che il giudice dell'esecuzione non accerta situazioni sostanziali; b) che l'ordinanza di assegnazione o vendita non è idonea al giudicato; c) che nel caso di assegnazione il terzo debitore debitoris possa fare valere in autonomo giudizio la inesistenza dei suoi obblighi; d) che se l'accertamento sommario compiuto dal giudice dell'esecuzione ha esito negativo, il creditore potrà iniziare un giudizio a cognizione piena, anche surrogandosi nei diritti del debitore ai sensi dell'art. 2900 c.c., per ottenere una sentenza che accerti l'esistenza del credito nei confronti del debitore debitoris.

Nulla si dice sui problemi che possono sorgere quando l'ordinanza di assegnazione sia stata emessa, in seguito alla mancata comparizione del terzo e questi intenda impugnare il provvedimento per motivi diversi da quelli di cui all'art. 548 c.p.c. (mancata conoscenza dell'ordinanza di assegnazione dei crediti). In particolare non è precisato il tipo di rimedio accordato al terzo per reagire alla ordinanza di assegnazione laddove, ad esempio, le somme o i beni assegnati siano superiori o comunque diversi rispetto a quelli oggetto del pignoramento. Ad evitare che, in questi casi, il debitore debitoris rimanga privo di tutela, dovrebbe trovare comunque applicazione la disciplina posta dall'art. 549 c.p.c., e il terzo potrà legittimamente impugnare l'ordinanza di assegnazione con l'opposizione ex art. 617 c.p.c.

In caso di contestazioni sulla dichiarazione (negativa o parzialmente positiva) resa dal terzo, il giudice provvede con ordinanza, censurabile con l'opposizione agli atti esecutivi, alla stregua di quanto stabilisce l'art. 512 c.p.c. in tema di controversie distributive. In seguito alle modifiche del 2012, è scomparso dall'art. 549 c.p.c. qualsiasi riferimento al giudizio sull'obbligo del terzo: è lo stesso giudice dell'esecuzione a risolvere i contrasti insorti tra creditore, debitore e terzo, riservando a tali soggetti la scelta se prestare acquiescenza all'ordinanza o censurarla ex art. 617 c.p.c.

550. Pluralità di pignoramenti. — Il terzo deve indicare i pignoramenti (543) che sono stati eseguiti presso di lui. Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione (547), egli può limitarsi a richiamare la

dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva. Si applicano le disposizioni dell'articolo 524 secondo e terzo comma.

Leggi collegate

• Art. 524, 543, 547 c.p.c.

Ad evitare che la medesima res o gli stessi crediti vengano venduti o assegnati più volte, il terzo ha l'onere di dichiarare i pignoramenti anteriori. In caso di precedenti pignoramenti egli può richiamare la dichiarazione ed i pignoramenti per i quali è stata resa. Secondo la giurisprudenza di legittimità il terzo, che abbia omesso di riferire che il credito è stato pignorato una seconda volta, è legittimato a dedurre (in sede di opposizione agli atti esecutivi) che la mancata dichiarazione del precedente pignoramento sia stata causata da errore di fatto: in questo modo è possibile ottenere la rimozione dell'ordinanza di assegnazione. Ad un tempo si esclude, invece, che l'errore possa essere posto a fondamento di un'istanza di revoca dell'ordinanza di assegnazione, atteso che il giudice dell'esecuzione è privo di tale potere (Cass. civ., 20 febbraio 2007, n. 3958).

Il richiamo esplicito ai co. 2 e 3 dell'art. 524 impone di distinguere tra pignoramento successivo eseguito prima dopo del termine per l'intervento tempestivo e pignoramento successivo eseguito dopo questo momento. Solo nel primo caso i creditori pignoranti conservano la stessa posizione, nella seconda ipotesi, di contro, il pignorante successivo viene postergato perché equiparato all'interveniente tardivo.

551. Intervento. — L'intervento di altri creditori è regolato a norma degli articoli 525 e seguenti. Agli effetti di cui all'articolo 526 l'intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti.

Leggi collegate

• Art. 525, 526 c.p.c.

In forza del richiamo contenuto nel co. 1 della disposizione, l'intervento dei creditori segue nell'espropriazione presso terzi le stesse regole che disciplinano l'intervento nell'espropriazione mobiliare presso il debitore.

Fino ad alcuni anni fa, la giurisprudenza affermava che è la prima udienza di comparizione, vale a dire quella in cui il terzo è chiamato a rendere la dichiarazione, a distinguere l'intervento tempestivo da quello tardivo, indipendentemente dal fatto che la dichiarazione venga resa.

Rientranne è stato invece affermato che l'intervento è tempestivo fino al momento in cui il terzo rende la dichiarazione perché è questo il momento in cui, in caso di dichiarazione positiva resa dal terzo, il credito assoggettato al pignoramento deve essere esistente (Cass. civ., 4 ottobre 2010, n. 20595, seguita da Cass. civ., 18 gennaio

2012, n. 689).

Sezione II - Dell'assegnazione e della vendita

552. Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo. — Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, provvede per l'assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per l'assegnazione dei crediti a norma dell'articolo seguente.

Leggi collegate

Art. 529 ss.

La norma attiene esclusivamente all'espropriazione di cose mobili del debitore in possesso del terzo e prevede che il giudice ne ordini l'assegnazione o la vendita secondo le modalità stabilite dagli artt. 529 e ss. per l'espropriazione mobiliare diretta.

Presupposti necessari del provvedimento di assegnazione o vendita sono:

- i) la dichiarazione positiva e non contestata del terzo; ovvero
- ii) in caso di contestazioni l'accertamento, compiuto dal giudice dell'esecuzione ex art. 549, della titolarità del bene del debitore in possesso del terzo; o, infine,
- iii) la mancata comparizione del terzo.

Avverso l'ordinanza di assegnazione di cose del debitore in possesso del terzo è esperibile soltanto l'opposizione agli atti esecutivi e non invece il ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost., non avendo il provvedimento natura di sentenza (v. ex multis, Cass. civ., 9 marzo 2011, n. 5529; Cass. civ., 20 novembre 2012, n. 20310).

553. Assegnazione e vendita di crediti. — Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti.

Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedono d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili.

Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di 0,052 euro di capitale per 0,00258 euro di rendita.

Quando il pignoramento ha ad oggetto crediti del debitore, va distinta l'ipotesi che il credito sia già esigibile, o al più tardi entro novanta giorni, dall'ipotesi che sia esigibile entro un termine superiore. Solo nel primo caso il giudice ordina

l'assegnazione del credito dopo averlo ripartito pro quota tra i creditori concorrenti. Laddove invece si tratti di: i) crediti esigibili in un termine maggiore di novanta giorni o di ii) censi o rendite perpetue o temporanee, l'ordinanza d'assegnazione può essere emessa solo se chiesta concordemente dai creditori. In difetto di accordo, il credito verrà venduto secondo le regole della vendita forzata di cose mobili (MANDROLI-CARATTI 4).

L'assegnazione determina una cessione pro solvendo: il creditore assegnatario, pertanto, deve prima escutere il debitor debitoris e solo se questi risulta incapiante può aggredire esecutivamente i beni del debitore principale.

L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553, c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario ed ha tale efficacia anche per le spese conseguenti e necessarie per la sua concreta attuazione (Cass. civ., 18 marzo 2003, n. 3976). Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c. decorre, per il terzo, dal momento in cui ne abbia legale conoscenza tramite comunicazione da parte del creditore o con altro strumento idoneo, e non dalla data di emissione del provvedimento stesso, non potendo trovare applicazione la previsione dell'art. 176, secondo comma, c.p.c. (Cass. civ., 26 maggio 2014, n. 11642).

Il terzo che intenda opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla ordinanza di assegnazione può comunque avvalersi dell'opposizione all'esecuzione (Cass. civ., 3 giugno 2015, n. 11493).

Nell'opposizione proposta per ragioni attinenti all'esistenza e/o all'opportunità del titolo esecutivo, persiste la materia del contendere e l'interesse alla decisione sul merito in capo all'esecutato opponente anche quando, successivamente all'opposizione e nonostante il suo depiegamento, sia stata pronunciata ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c. (Cass. civ., 27 agosto 2015, n. 17191).

554. Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato. — Se il credito assegnato o venduto è garantito da pegno, il giudice dell'esecuzione dispone che la cosa data in pegno sia affidata all'assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo che designa, sentite le parti.

Se il credito assegnato o venduto è garantito da ipoteca, il provvedimento di assegnazione o l'atto di vendita va annotato nei libri fondiari.

La norma completa la disciplina dell'art. 544 c.p.c. e coordina i diritti reali di garanzia con il trasferimento del diritto all'assegnatario: con il credito verranno infatti trasferite anche le suddette garanzie. Se il credito ipotecario è stato assegnato o venduto a più creditori, l'annotazione del provvedimento nei libri fondiari deve essere fatta proporzionalmente all'ammontare dei singoli crediti e nel rispetto delle cause

legittime di prelazione.

Al fine di accertare, nell'ambito di un giudizio di opposizione all'esecuzione, la dedotta impugnabilità di un bene in quanto destinato a pubblico servizio, occorre riferirsi esclusivamente alla natura dello stesso, senza che, in senso contrario, rilevi l'esistenza di una precedente iscrizione ipotecaria (Cass. civ., 27 agosto 2015, n. 11534).

CAPO IV

Dell'espropriazione immobiliare*Sezione I - Del pignoramento*

555. Forma del pignoramento. — Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione (2658 ss. c.c.) di un atto (170 disp. att.) nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492.

Immediatamente dopo la notificazione l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari, che trascrive (2668 *ter*) l'atto e gli restituisce una delle note (561).

Le attività previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra (557).

Leggi collegate

• Artt. 492, 557, 561 c.p.c.; 170 disp. att. c.p.c.; 2658 ss., 2668-*ter* c.c.

Il pignoramento immobiliare consiste nella notificazione al debitore di un atto contenente, oltre all'ingiunzione di cui all'art. 492, l'esatta descrizione dell'immobile e nella sua successiva trascrizione nei registri immobiliari. A differenza dell'espropriazione mobiliare, in questo tipo di procedimento la scelta del bene da pignorare non è compiuta dall'ufficiale giudiziario al momento del pignoramento, ma dallo stesso creditore procedente, che predispone e sottoscrive l'atto ai sensi dell'art. 170 disp. att. c.p.c. **Ad evitare che il debitore possa disporre del bene prima che venga trascritto il vincolo**, l'ufficiale giudiziario deve immediatamente consegnare copia dell'atto al conservatore dei registri immobiliari.

Per tutelare il creditore procedente da eventuali ritardi imputabili all'ufficiale giudiziario, il creditore può domandare egli stesso la trascrizione, previa richiesta all'ufficiale giudiziario di rilascio di copia degli atti da consegnare al competente conservatore dei registri immobiliari. Conformemente a quanto dispone l'art. 492, per il quale il pignoramento consiste in un'ingiunzione, si ritiene che il pignoramento immobiliare non si perfezioni con la trascrizione ma sin dalla notifica dell'atto. Proprio da questo momento per il creditore

decorre il termine di novanta giorni per il deposito dell'istanza di assegnazione o vendita (pena l'inefficacia del pignoramento) e per il debitore sorge il vincolo del pignoramento con conseguente responsabilità penale ex art. 388 c.p. in caso di violazione. Rimane da precisare che il momento della trascrizione rileva solo rispetto ai terzi, atteso che per costoro l'opponibilità del vincolo prende data dalla trascrizione ex art. 2913 c.c.

Il pignoramento immobiliare, pur componendosi di due momenti processuali, cui corrispondono due diversi adempimenti e, cioè, la notifica dell'atto al debitore esecutato e la sua trascrizione nei registri immobiliari, è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva. La notificazione dell'ingiunzione al debitore segna l'inizio del processo esecutivo e produce, tra gli altri, l'effetto dell'indisponibilità del bene pignorato; la trascrizione dell'atto completa il pignoramento e, oltre a consentire la produzione degli effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, è indispensabile perché il giudice dia seguito all'istanza di vendita del bene (Cass. civ., 20 aprile 2015, n. 7998).

556. Espropriazione di mobili insieme con immobili. — Il creditore può fare pignorare insieme coll'immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l'espropriazione avvenga unitariamente.

In tal caso l'ufficiale giudiziario forma atti separati per l'immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale.

La norma disciplina il pignoramento dell'immobile e dei suoi arredi. Il pignoramento congiunto di due diversi cespiti è chiaramente funzionale ad una maggiore funzionalità della vendita, rispetto a quanto si potrebbe ottenere da due vendite autonome. Presupposto necessario della disposizione è che i mobili non siano legati da vincoli di destinazione che imprimono alle cose carattere di subordinazione funzionale con l'immobile, quali le pertinenze ex art. 817 c.c.: in tal caso, esse finirebbero comunque per essere assoggettate a pignoramento immobiliare a norma dell'art. 2917 c.c. (LARBIA).

La scelta di avvalersi dell'espropriazione congiunta di immobile e mobili che lo arredano è rimessa al creditore istante che, nell'atto di pignoramento immobiliare, deve specificare espressamente all'ufficiale giudiziario che intende pignorare anche gli arredi. Trattandosi di forme di espropriazione diverse, il pignoramento segue le forme dell'art. 555 c.p.c. per l'immobile e dell'art. 518 c.p.c. per gli arredi ma, in seguito al deposito in cancelleria dei due atti, si forma un unico fascicolo.

In tema di esecuzione forzata, se dopo il pignoramento di un immobile di rilievo storico artistico, questo venga assoggettato da parte del competente ministero ad un diniego di alienazione separatamente dalle collezioni d'arte in esso contenute, tale provvedimento non comporta di per sé l'estensione del pignoramento anche a tali collezioni, ma il creditore procedente ha la facoltà di

pignorare con un secondo atto anche queste ultime (Cass. civ., 20 marzo 2012, n. 4378).

557. Deposito dell'atto di pignoramento ⁽¹⁾. — Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituirla dal conservatore dei registri immobiliari.

Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituirla dal conservatore dei registri immobiliari.

Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore ⁽¹⁾.

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 18, co. 1, lett. b), d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. Il nuovo articolo si applica ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dall'11 dicembre 2014. Si riporta il testo della disposizione previgente: «L'ufficiale giudiziario, che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione restituirla dal conservatore dei registri immobiliari. / Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro dieci giorni dal pignoramento e, nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, la nota di trascrizione appena restituirla dal conservatore dei registri immobiliari. / Il cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento forma il fascicolo dell'esecuzione».

Leggi collegate

• Artt. 555 c.p.c.; 159 bis, 159 ter disp. att.

Eseguita l'ultima notifica, l'ufficiale giudiziario — in seguito alla riforma del 2014 — non deposita più l'originale dell'atto di pignoramento nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo ma deve, senza ritardo, consegnarlo al creditore insieme all'originale della nota di trascrizione. **E compie, dunque, del creditore - e non dell'ufficiale giudiziario - depositare nella cancelleria del tribunale la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, della nota di trascrizione e dell'atto di pignoramento entro quindici giorni dalla consegna di quest'ultimo documento.** Il deposito deve avvenire necessariamente con modalità telematiche e il difensore del creditore ha il potere di attestare che le copie inviate telematicamente sono conformi agli originali.

Il pignoramento perde efficacia se la nota di iscrizione a ruolo e la copia del pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore (la copia della nota di trascrizione, invece, può essere depositata anche successivamente). Quest'ultima disposizione è affine all'art. 171 c.p.c. per cui la ritardata costituzione delle parti nel

giudizio ordinario di cognizione determina la cancellazione della causa dal ruolo. L'introduzione della nota di iscrizione a ruolo (disciplinata, fino all'estate del 2014, nel solo processo di cognizione dall'art. 168 c.p.c.) viene regolata anche dal nuovo art. 159 bis disp. att. c.p.c. ove si individuano gli elementi che questa deve contenere, sulla falsariga di quanto dispongono gli artt. 71 e 72 disp. att. c.p.c. per il giudizio di cognizione.

L'art. 159 ter disp. att. c.p.c., introdotto dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83 conv. dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, regola l'iscrizione a ruolo da parte di soggetti diversi dal creditore pignorante (ad esempio, i creditori intervenuti o il debitore che intende proporre opposizione).

558. Limitazione dell'espropriazione. — Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore (2911 c.c.), il giudice dell'esecuzione può applicare il disposto dell'articolo 496, oppure può sospendere la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati (558).

Leggi collegate

• Artt. 496, 558 c.p.c.; 2911 c.c.

Questa disposizione deve essere correlata all'art. 2911 c.c. che costituisce un'ipotesi di **impignorabilità relativa** laddove prevede che il creditore ipotecario può pignorare altri immobili solo se ha sottoposto ad esecuzione i beni gravati da diritti reali di garanzia. Al fine di ridurre il più possibile il sacrificio del debitore e di non danneggiare gli altri creditori chirografari, l'art. 558 c.p.c. prevede che il giudice dell'esecuzione possa ridurre il pignoramento o sospendere la vendita dell'immobile non ipotecato fino a quando non si è conclusa quella del bene gravato dal privilegio: ciò sta a significare che l'espropriazione dei beni non ipotecati rimane di fatto subordinata all'incapienza dei beni gravati da privilegio. Di questo avviso anche la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ., 16 gennaio 2006, n. 702). Rimane fermo che il creditore ipotecario è legittimato ad interrompere un pignoramento mobiliare diretto o presso terzi o ad intervenire in espropriazioni mobiliari intraprese da altri creditori.

559. Custodia dei beni pignorati. — Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore.

Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenenti.

Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in

cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita (569) o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534.

Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, è nominato custode altro soggetto.

I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile.

Leggi collegate

• Artt. 534, 569 c.p.c.

In forza del pignoramento il debitore perde il potere di disporre del bene, ma viene costituito custode dell'immobile e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze ed i frutti, senza maturare alcun diritto al compenso. Ciò in quanto con la notifica dell'atto di pignoramento (e non in seguito alla trascrizione) muta il titolo di possesso del bene, atteso che il debitore assume l'obbligo di amministrare e conservare il bene, non più quale proprietario, ma quale incaricato di un pubblico ufficio (ANDRIOLI). Quanto al venire meno degli obblighi di custodia, la mancata previsione di un termine per la trascrizione del pignoramento comporta che il debitore debba considerarsi custode finché non si verifica una fattispecie estintiva della procedura esecutiva (SOLDI).

Il giudice, su istanza del creditore pignorante o di altro creditore intervenuto anche sprovvisto di titolo esecutivo, può nominare custode un soggetto diverso dal debitore. In ogni caso egli, anche d'ufficio, nomina custode un terzo qualora l'immobile non risulti occupato dall'esecutato oppure in caso d'insotterranza degli obblighi di custodia.

Per contrastare eventuali abusi e forme di ostruzionismo del debitore nei confronti dei soggetti interessati a visionare l'immobile ed accelerare le future operazioni di rilascio dell'immobile, il giudice — non appena viene autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni giudiziarie — provvede a nominare custode il professionista incaricato ovvero l'istituto vendite giudiziarie. Va pure segnalato che il giudice non dispone la sostituzione del debitore con il soggetto delegato alla vendita ogni volta che tale sostituzione risulti priva di utilità, in considerazione della particolare natura dei beni pignorati, e cioè quando per la loro conservazione o amministrazione, non è necessaria la cooperazione del custode.

La nomina e la revoca del custode ricevono le forme dell'ordinanza, normativamente definita **non impugnabile e quindi non censurabile né con il ricorso ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento privo di carattere decisivo, ma impugnabile con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c.** (Cass. civ., 17 dicembre 2000, n. 25654).

560. Modo della custodia. — Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.

Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione.

Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano.

Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguire la disponibilità.

Leggi collegate

• Artt. 569, 593 c.p.c.

Il custode è tenuto a rendere il conto e non può concedere in locazione l'immobile pignorato senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione. Anche il debitore deve essere autorizzato dal giudice per abitare l'immobile pignorato, fermo restando che, al più tardi al momento dell'aggiudicazione, deve essere disposta la liberazione del bene.

La liberazione può essere ordinata anche di ufficio e l'ordinanza non è revocabile, né modificabile, perché dichiarata non impugnabile (Cass. civ., 31 maggio 2010, n. 13202). Nella prassi di alcuni tribunali, si intima il rilascio sin dalla ordinanza di vendita, tranne che non si tratti di immobili adibiti a civile abitazione del debitore o della sua famiglia. Quello indicato dalla norma è il termine ultimo per il rilascio; al giudice dell'esecuzione è consentito anticiparlo, in considerazione del carico di lavoro degli uffici giudiziari e dei tempi necessari a conseguire l'effettiva liberazione dell'immobile. Allo scopo di consegnare all'acquirente l'immobile libero da persone o cose, il terzo comma dell'art. 560 c.p.c. dispone che il giudice, «quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile», ordina la liberazione dell'immobile, con provvedimento non impugnabile, portato ad esecuzione dal custode.

Al momento del deposito in cancelleria del decreto di trasferimento, il rilascio dovrebbe essere stato eseguito o comunque il relativo procedimento dovrebbe essere in una fase avanzata. L'anticipazione della fase di rilascio, oltre ad economizzare l'aggiudicatario da lunghe e costose procedure per conseguire la disponibilità materiale del bene, si rivela particolarmente utile laddove l'immobile risulti occupato da soggetti diversi dall'esecutato. Nella prassi, difatti, si è talvolta verificato che l'occupante, dopo avere dichiarato di non avere titolo che legittimasse la

sua permanenza nell'immobile, abbia invece esistito, ad aggiudicazione avvenuta, un contratto di locazione registrato, con la conseguenza che il rifiuto dell'occupante di rilasciare il espite finiva per pregiudicare l'aggiudicatario che, dopo aver acquistato l'immobile come se fosse libero, difficilmente riusciva a conseguire la disponibilità in tempi contenuti (FARNIA).

Affinché l'immobile venga aggiudicato per un importo pari al suo effettivo valore commerciale, il provvedimento di nomina del custode deve contenere le modalità e le indicazioni che consentono ai soggetti interessati all'acquisto di visitare ed esaminare il bene.

Il custode amministra e gestisce l'immobile pignorato ed esercita tutte le azioni necessarie a conseguire la disponibilità dell'immobile. In particolare, **previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione**, può agire per il rilascio del bene, per il pagamento dei canoni, per la convulsa dello sfratto per morosità o la licenza per finita locazione, per il risarcimento dei danni per il ritardo nel rilascio; può, infine, proporre azioni per la conservazione del bene, quali sequestro, nuova opera ex art. 1171 c.c. o danno temuto ex art. 1172 c.c. (SOLDI).

Nell'ipotesi di detenzione di un immobile pignorato in forza di titolo non opponibile alla procedura esecutiva, la Suprema Corte ha anche riconosciuto, in favore del custode, un'azione risarcitoria derivante dall'impossibilità di una proficua utilizzazione del bene pignorato e dalla difficoltà a che il bene sia venduto, quanto prima, al suo effettivo valore di mercato (Cass. civ. 16 gennaio 2013, n. 924).

561. Pignoramento successivo. — Il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce.

L'atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell'articolo 557 è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente all'udienza prevista nell'articolo 564. In tale caso l'esecuzione si svolge in unico processo.

Se il pignoramento successivo è compiuto dopo l'udienza di cui sopra, si applica l'articolo 524, ultimo comma.

Leggi collegate

• Art. 493, 524, 557, 564 c.p.c.

Se l'immobile già pignorato viene assoggettato ad un nuovo pignoramento, il conservatore ne fa menzione nella nota di trascrizione che, ai sensi dell'art. 557 c.p.c., deve poi essere depositata in cancelleria.

In questo caso, ha luogo un solo processo e gli atti relativi al secondo pignoramento sono inseriti nel fascicolo del primo pignoramento. Quindi il pignoramento successivo si sia perfezionato prima della udienza per l'autorizzazione a vendita, e cioè in un

momento ancora utile per l'intervento tempestivo, tutti i creditori che hanno esercitato l'azione esecutiva possono compiere atti d'impulso ed hanno eguale diritto a partecipare alla distribuzione finale, tenuto conto delle cause legittime di prelazione.

Laddove invece il pignoramento successivo sia stato eseguito dopo l'udienza di autorizzazione a vendita, si ha egualmente la riunione dei pignoramenti in un unico procedimento, ma i suoi effetti sono assimilabili a quelli di un intervento tardivo.

Poiché ciascun pignoramento, ai sensi del co. 3 dell'art. 493 c.p.c., ha un effetto indipendente anche se unito ad altri in un unico processo, i creditori muniti di titolo esecutivo hanno facoltà di scelta tra l'intervento nel processo già instaurato da altri e un nuovo pignoramento del medesimo bene, con la previsione che nel secondo caso, il pignoramento autonomamente eseguito ha un effetto indipendente da quello che lo ha preceduto. Il creditore munito di titolo può scegliere di procedere ad un secondo pignoramento se teme che il pignoramento, che è stato eseguito, possa essere affetto da vizi formali. Risolvendo un contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che **qualora, dopo l'intervento di un creditore munito di titolo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore precedente, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato**, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che anteriormente ne era partecipe accanto al creditore pignorante (Cass. civ., sez. un., 7 gennaio 2014, n. 61).

562. Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione. — Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell'articolo 497, il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di cui all'articolo 630 dispone che sia cancellata la trascrizione (172 disp. att.). Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell'ordinanza.

Leggi collegate

• Art. 497, 567, 630 c.p.c.; 172 disp. att. c.p.c.

Decorsi quarantacinque giorni dalla trascrizione del pignoramento (v. art. 497, come modificato dal d.l. n. 83/2015) senza che sia stata depositata l'istanza di vendita, il giudice dell'esecuzione dispone - con l'ordinanza di estinzione di cui all'art. 630 c.p.c. - la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Tuttavia, prima di adottare tale ordinanza, il giudice deve sentire, a norma dell'art. 172 disp. att., il debitore, il creditore precedente, gli intervenuti ed eventualmente il terzo proprietario.

Considerato che la trascrizione del pignoramento nei registri immobiliari è presupposto necessario perché tale atto produca i suoi effetti, la sua cancellazione, indipendentemente dalla validità o meno del titolo in base al quale essa è stata effettuata, impedisce di dare seguito

all'istanza di vendita del bene pignorato; ciò in quanto la cancellazione opera come causa autonoma di estinzione della pubblicità, che ne fa venir meno gli effetti rispetto ad ogni interessato (Cass. civ., 18 agosto 2011, n. 17367).

Sezione II - Dell'intervento dei creditori

563. Condizioni e tempo dell'intervento. — [...] ⁽¹⁾.

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ Articolo abrogato, in sede di conversione, dall'art. 2, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modificazioni, della l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto della data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2, co. 3-sexies, d.l. n. 35, cit., sub art. 476.

564. Facoltà dei creditori intervenuti. — I creditori intervenuti non oltre la prima udienza (564) fissata per l'autorizzazione della vendita (569) partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo (474), possono provocare i singoli atti.

Leggi collegate

• Art. 474, 564, 569 c.p.c.

I creditori intervenuti tempestivamente possono compiere atti d'impulso (come, ad esempio, chiedere la vendita del bene) e concorrono con il creditore procedente alla distribuzione del ricavato, secondo i diritti di prelazione di ciascuno.

Il momento che segna la tardività dell'intervento è dato dalla prima udienza fissata per l'autorizzazione a vendita. La Suprema Corte ha precisato che l'intervento dei creditori può dirsi tempestivo anche se avvenuto dopo la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita, quando questa sia stata differita, a condizione che non sia stata ancora emessa l'ordinanza di vendita (Cass. civ., 18 gennaio 2012, n. 689).

Nell'ipotesi di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. il giudice determina la somma da sostituire ai beni pignorati tenendo conto, oltre che delle spese di esecuzione, dell'importo, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, dovute al creditore pignorante e ai creditori intervenuti fino al momento dell'udienza in cui è pronunciata (ovvero in cui il giudice si è riservato di pronunciare) l'ordinanza di conversione (Cass. civ., 24 gennaio 2012, n. 940).

565. Intervento tardivo. — I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 564 ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell'articolo seguente.

Leggi collegate

• Art. 564, 596 c.p.c.

I creditori chirografari, con o senza titolo, intervenuti dopo l'udienza fissata per l'autorizzazione a vendita (ma prima di quella per l'approvazione del progetto di riparto) concorrono alla distribuzione del ricavato limitatamente a quanto sopravanza in seguito alla soddisfazione del creditore procedente e dei creditori intervenuti tempestivamente, nonché di coloro che, seppur intervenuti soltanto all'udienza di discussione del progetto, sono iscritti o privilegiati (ANDRIOLI).

L'art. 565 c.p.c. trova applicazione anche quando il creditore procedente abbia fatto valere, dopo l'udienza di autorizzazione a vendita un credito maggiore o un altro credito rispetto a quanto chiesto nel preavviso o prima di tale udienza; pertanto, per tale ulteriore importo il creditore procedente concorre su quanto eventualmente sopravanza a parità di condizioni con gli altri chirografari intervenuti tardivamente (CORSAIO-BOZZI; Cass. civ., 22 giugno 1967, n. 1505).

Secondo la giurisprudenza prevalente, i creditori intervenuti tardivamente, se muniti di titolo esecutivo, possono compiere atti dell'esecuzione (Cass. civ., 26 agosto 2014, n. 18227; Cass. Civ., 30 novembre 2005 n. 26088. In senso contrario Cass. civ., 22 ottobre 2014, n. 22483).

Il termine finale per l'intervento è costituito dall'udienza regolata dall'art. 596 c.p.c. L'intervento è precluso dopo che l'udienza abbia avuto inizio (nella data e nell'ora fissate) e si sia ivi svolta un'attività di trattazione, ancorché venga disposto un rinvio. L'intervento, invece, è ancora possibile se nell'udienza siano compiute attività esclusivamente dirette a rimandare ad una nullità ovvero se vi è un rinvio di ufficio (Cass. civ., 31 marzo 2015, n. 6432).

566. Intervento dei creditori iscritti e privilegiati. — I creditori iscritti e i privilegiati (2270 ss. c.c.) che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 564 ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti dell'espropriazione.

Leggi collegate

• Art. 564, 569 c.p.c.; 2770 c.c.

A differenza dei creditori chirografari, il cui intervento è tardivo se successivo all'udienza fissata per l'autorizzazione a vendita, l'intervento dei creditori iscritti (ipotecari) o privilegiati (ex art. 2770 e ss. c.c.), se anteriore all'udienza di approvazione del progetto di distribuzione non pregiudica i diritti di prelazione e si considera, a tutti gli effetti, tempestivo (Cass. civ., 13 maggio 2003, n. 7296).